



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
 IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Dipartimento di Sanità Pubblica
 Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Indicazioni provvisorie aggiornate per le Aziende della Provincia di Reggio Emilia ai fini dell'adozione di misure per il contenimento dell'infezione da Coronavirus

Reggio Emilia, 10/03/2020

Legenda – riquadrate le parti aggiornate rispetto al precedente documento del 02/03/2020

Premessa

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei e il 9 gennaio 2020 è stato identificato un nuovo coronavirus (2019-nCoV) come agente causale.

La malattia è stata denominata ufficialmente COVID-19 (acronimo di **Corona**; **Virus**; **Disease** e 19 anno di identificazione del virus).

I sintomi più comuni consistono in:

1. febbre (superiore a 37,5°);
2. tosse secca;
3. mal di gola;
4. difficoltà respiratorie, con forme che possono essere asintomatiche o con modesti sintomi simil-influenzali, sino ad arrivare a gravi difficoltà respiratorie.

Il periodo medio di incubazione è di 5,2 giorni con la maggior distribuzione a 12,5 giorni.

Come si trasmette il nuovo Coronavirus

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.

I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra attraverso:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;
- una contaminazione fecale (raramente).

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Le misure preventive per ridurre le probabilità di **contagio in un luogo di lavoro** nei confronti della malattia COVID-19, sono simili a quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, **il compito più importante ed utile del Datore di Lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:**

- sui percorsi ufficiali individuati dalle Istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente;
- sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
- sulle misure igieniche adottate dall'azienda;
- sull'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte del rischio biologico.

Si ritiene altresì fondamentale il **coinvolgimento del Medico Competente** quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all'interno dell'azienda e per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove necessario.



Misure generali da adottarsi da parte del Datore di Lavoro

- ✓ Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - ✓ Qualora sia possibile, si raccomanda di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- ✓ Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (cfr. **allegato 1**);
 - ✓ Rassicurare sull'utilizzo delle materie prime per la produzione provenienti dall'estero;
 - ✓ Attuare misure di distanziamento sociale (almeno 1 metro): abolizione di meeting che prevedono la presenza di più persone in una stanza, adozione di home working ove possibile;
 - ✓ Utilizzare risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
 - ✓ Privilegiare modalità di collegamento da remoto per le riunioni;
 - ✓ Comunicare al Medico Competente e al proprio Medico di Medicina Generale il rientro o il soggiorno da zone con alta diffusione del contagio (comuni della zona rossa)
 - ✓ Sospendere sino a nuova comunicazione tutti i corsi formativi in aula;
 - ✓ Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - ✓ Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dossier&id=21 ;
 - ✓ Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
 - ✓ Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali condivisi.
 - ✓ La modalità di **lavoro agile** può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni vigenti, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Nota 2 marzo 2020 Garante Privacy nella raccolta dei dati da parte dei Soggetti pubblici e privati

"I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro".

Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, finalizzate alla prevenzione della malattie a diffusione respiratoria:

- ✓ Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta;
- ✓ Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
- ✓ Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;



- ✓ Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “contatti stretti”

Sono definiti **“contatti stretti”** I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- ✓ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- ✓ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- ✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- ✓ una persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- ✓ una persona che ha viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file precedenti o successive di un caso sospetto di COVID-19.

Per tali lavoratori, di norma è già stata posta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), Servizio di Igiene Pubblica, la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni.

Il lavoratore, in questi casi, è tenuto infatti a comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale 800033033 oppure al numero 0522/339000 corrispondente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia, segnalando il proprio stato di “contatto stretto”.

Qualora il Datore di Lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione e della condizione di stato di contatto stretto da parte di un suo dipendente, lo avverte di evitare contatti con le persone/lavoratori, di abbandonare il luogo di lavoro per attuare l'isolamento al proprio domicilio e a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta al proprio Medico di Medicina Generale o al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia.

Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.

Si rammenta che l'assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza.

Il lavoratore che viene posto in permanenza domiciliare fiduciaria (quarantena) deve presentare un certificato medico con il corrispondente codice; su questo tipo di certificazioni non vengono eseguite visite fiscali.

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, **non sono da sottoporre** a misure particolari di sorveglianza.

Solo nel caso che il lavoratore che è stato allontanato e posto in isolamento, risultato positivo al test per infezione da 2019-nCoV, è opportuno che la direzione aziendale raccolga i nominativi dei lavoratori che hanno operato vicino a lui (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità.

L'azienda del lavoratore che ha effettuato il tampone il sarà contattata dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la sorveglianza attiva. In caso di notizia di positività al test.



Cosa si intende per “caso sospetto”

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto.

Si definisce **“caso sospetto” una persona con infezione respiratoria acuta** (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratoria, che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale, e **che nei 14 giorni precedenti** l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ **soggiorno in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;**
- ✓ **contatti stretti avvenuti negli ultimi 14 giorni in Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia**
- ✓ **contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da 2019-nCoV;**
- ✓ **aver lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 2019-nCoV.**

Il lavoratore che dovesse presentare sintomi simil-influenzali durante il turno di lavoro, anche in assenza del criterio epidemiologico, è opportuno che abbandoni il proprio posto di lavoro e contatti il proprio medico di medicina generale.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio

I lavoratori, che hanno fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato *in zone a rischio epidemiologico (come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità)*, devono comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale 800033033 oppure al numero 0522/339000 corrispondente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia. Il personale del DSP provvederà alla adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il Datore di Lavoro, in possesso di informazioni relative a detti lavoratori, può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo a questi lavoratori.

Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà le misure preventive del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).

In tal senso, sono misure preventive efficaci:

1. distanza dell'operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente;
2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detersivi seguita dall'applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;
3. disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;
4. adeguata diffusione di materiali informativi per l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie

Le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI delle vie respiratorie sono



indicati per gli operatori sanitari durante le operazioni di assistenza a stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti di COVID-19.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

Ad oggi, non ne è previsto l'uso di detti DPI per altri operatori sanitari e **non sono raccomandati** come protezione personale per la popolazione generale.

Per i lavoratori addetti al settore sanitario

Il Datore di Lavoro attuerà quanto previsto dal DVR esistente. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree.

Tra gli elementi da considerare sono:

1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio;
2. il tipo di setting e tipologia dei pazienti che ad esso accedono (*pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree*);
3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (*procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.*);
4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (*camice impermeabile a maniche lunghe, doppi guanti, facciale filtrante FFP2 o FFP3; schermo facciale o occhiali protettivi, cuffia*).

A tal fine, si rimanda integralmente a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

Per quanto attiene all'uso dei DPI, si rimanda inoltre alle previsioni indicate dal Capo II, DLgs 81/08, specie per quanto attiene alla formazione e all'addestramento per l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Dove trovare informazioni sul nuovo Coronavirus?

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:

<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> .

Altre informazioni sul sito Epicentro dell'Istituto superiore di sanità:

<https://www.epicentro.iss.it/> .



Normativa di riferimento:

- 1) Decreto Legislativo 81/08 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 2) Circolare Ministero della Salute 03/02/2020: “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”;
 - 3) Ministero della Salute: Ordinanza 21/02/2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva “COVID-19”;
 - 4) Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - 5) Ministero della Salute: Circolare 5443 22/2/2020: “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
 - 6) DPCM 23/02/2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 - 7) DPCM 25/2/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - 8) Ordinanza 23/2/2020 (20A01275) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ministero della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
 - 9) Allegato al Decreto 2020 del Presidente della Regione n° 16 del 24/02/2020 - Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute , d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna recante - “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - 10) Garante Privacy nota del 2 Marzo 2020;
 - 11) DPCM 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, GU Serie Generale n. 55 del 04/03/2020;
- 12) DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 13) DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- 14) Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il Potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.



Comportamenti da seguire ~ Misure igienico-sanitarie

- a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- c) Evitare abbracci e strette di mano;**
- d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;**
- e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;**
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;**
- l) I prodotti "Made in China" e i pacchi provenienti dalla Cina non sono pericolosi;**
- m) In caso di febbre o tosse o soggiorno da meno di 14 giorni in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, puoi chiamare l'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia al numero 0522 339000 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 oppure il numero verde regionale 800.033.033 oppure il numero verde 1500 del Ministero della Salute;**
- n) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.**